

bono essere disposti a lasciarsi determinare per l'una o per l'altra cosa a seconda che giudicheranno bene i superiori.¹

La probazione in senso stretto dura non un anno solo, come nella maggioranza degli altri Ordini, ma due: durante la medesima i novizi debbono sottomettersi a varie prove: per un mese la volta debbono fare gli esercizi spirituali, servire agli infermi in un ospedale, fare un pellegrinaggio elemosinando di porta in porta; inoltre tocca loro di scopare la casa e compiere altri bassi servigi: debbono ancora spiegare il catechismo e se sono sacerdoti esercitarsi anche nel predicare e nel confessare.²

Conformemente all'uso inveterato degli Ordini, trascorso il noviziato, tutti avrebbero dovuto pronunziare subito i voti solenni della professione. Qui Ignazio apportò un cambiamento radicale: di regola egli ai novizi faceva fare semplicemente il così detto voto degli scolastici, cioè i voti semplici di povertà, castità e obbedienza colla promessa di farsi più tardi incorporare in forma definitiva all'Ordine secondo la disposizione dei superiori come professi oppure coadiutori formati, ma questi ultimi voti vengono concessi soltanto dopo lungo e svariato esperimento: per lo più il soggetto deve per anni attendere ancora agli studii come scolastico, e compiuti che li abbia, ha da fare un terzo anno di probazione affinché «nella scuola del cuore» riconquisti ciò che durante il tempo degli studii abbia eventualmente perduto in fatto di zelo per la virtù. I fratelli laici sono esclusi dalla professione per ciò stesso che solamente sacerdoti possono emettere i voti solenni monastici,³ ma i fratelli laici e in genere tutti coloro che dopo i due anni di probazione hanno pronunziato i tre voti semplici, hanno la confortante consapevolezza, che in virtù appunto di questi sono religiosi in vero e proprio senso.⁴

È lasciato ai superiori regolari largo campo circa la dimissione di inadatti e indegni. Ciò vale non tanto per i novizi quanto anche per coloro, che hanno pronunziato i voti degli scolastici: dal canto

¹ *Examen* c. 1, n. 11.

² *Ibid.* c. 1, n. 12; c. 4, n. 9-16, 28.

³ *Ibid.* c. 1, n. 10; c. 4, n. 16; c. 7, n. 1; *Constitutiones* P. 5, c. 1, n. 3; c. 2, n. 1; P. 10, n. 7. Sui coadiutori v. sopra p. 377.

⁴ *Vere et proprie Religiosi*, così ha espressamente dichiarato Gregorio XIII nella bolla *Ascendente Domino* del 25 maggio 1584 (*Bull.* VIII, 461-464). Poiché la parte decisiva dell'Ordine, i professi, ha voti solenni nel senso canonico, la Compagnia di Gesù non è fra le « congregazioni ecclesiastiche », ma appartiene agli Ordini nello stretto senso della parola. Nel breve *Dum indefessae* del 7 luglio 1571 Pio V dichiarò che essa è uno degli *Ordines Mendicantium* (*Bull.* VII, 923-926): nella citata bolla Gregorio XIII la designa come *Ordo regularis* (*ibid.* VIII, 459, 461). Il concilio di Trento la dice *Religio Clericorum* (*sess.* 25, *De Reg. et Mon.* c. 16). Non è un Ordine monastico, ma un Ordine di chierici regolari. Sulla denominazione *clericus saecularis Societatis Iesu* vedi BRAUNSBERGER III, 743-744.